CATTOLICA& ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE INSEGNANTE

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE

SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE INSEGNANTE si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

CATTOLICA* ASSICURAZIONI DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it

scarica l'app

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per le copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. **Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione INSEGNANTE**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per danni causati a terzi in maniera involotaria nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.

Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✓ La Garanzia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare come responsabile civile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati a terzi in maniera involontaria per:
  - morte e lesioni personali;
  - distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività professionale dichiarata in Polizza.

- ✓ Inoltre, tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso è tenuto a pagare per rivalsa da parte dello Stato o dell'ente Pubblico, se svolge l'attività di insegnante alle dipendenze dello Stato o di un Ente Pubblico.
- ✓ L'Assicurazione opera anche per la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
- ✓ La Garanzia opera anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. per i danni subiti da terzi.

L'Assicurazione comprende:

- ✓ la Responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alla Pubblica Amministrazione o a terzi in conseguenza di comportamenti degli alunni che sono sotto la responsabilità dell'Assicurato;
- ✓ la Responsabilità civile dell'Assicurato per danni dall'eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro;
- ✓ la Responsabilità civile dell'Assicurato per danni dallo svolgimento di tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche nei limiti degli orari stabiliti dalle autorità scolastiche.

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il Limite di risarcimento per Sinistro e per anno.

Sono inoltre disponibili garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

TUTELA LEGALE

La Garanzia tutela l'Assicurato per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche in materia fiscale e amministrativa);
- ✓ difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso (anche in materia fiscale e amministrativa), **solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o in caso di infondatezza di reato o derubricazione da Doloso a colposo;**
- ✓ ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- ✓ difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (**solo se presente la Garanzia di RC**).

Inoltre, il professionista può beneficiare di:

- ✓ un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare Controversie di natura legale e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- ✓ un anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni disposte dall'autorità estera in caso di arresto, minaccia di arresto e procedimento penale (**da rimborsare entro 60 giorni**);

I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di indennizzo per Sinistro e per anno.

Sono inoltre disponibili garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✗ **Non sono considerati terzi:** i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli; tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio; le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.
- ✗ **Sono esclusi:**
  i danni a: opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; cose che l'Assicurato detiene o possiede a qualsiasi titolo; cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; mezzi di trasporto sotto carico o scarico, in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi; cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori; condutture sotterranee e impianti sotterranei; cose, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; cose di cui l'Assicurato deve rispondere; cose altrui che derivano da incendio;
  i danni causati da: soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato; prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi; opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico; operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori; proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; aeromobili; veicoli a motore, macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
  i danni che derivano da: furto; proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; detenzione o impiego di esplosivi; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), da produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive; interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi; estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro o di prodotti fatti di asbesto; uso di prodotti fatti di asbesto; campi elettromagnetici; tirocinanti nelle attività professionali svolte;
  i danni che conseguono a: atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento.
- ✗ **Esclusione Cyber Risk:** sono escluse perdite, pretese, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza piscologica di qualsiasi natura, causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione di qualsiasi Dato informatico compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati.

TUTELA LEGALE

- ✗ **La garanzia non opera per:** Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato (se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o in caso di un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo); Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere; Controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario; fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a Eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato dicalamità

naturale o lo stato di allarme; materia amministrativa, fiscale e tributaria (sono inclusi i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalla garanzia accessoria *Vertenze di lavoro e Danno erariale*); Controversie di Diritto civile salvo quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza; Controversie con il proprio datore di lavoro salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Vertenze di lavoro e Danno erariale*; Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali; Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale; Controversie di Diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile; Richieste di risarcimento di danni causati per le quali: l'Assicurato non ha un'Assicurazione di Responsabilità civile, o questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi, o l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, o l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura e la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce: l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato, non prevede la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.
Sono inoltre previste alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili, indicate nel DIP aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di risarcimento, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti che sono riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto e in Polizza.
Sono inoltre presenti termini di aspettativa riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto.
Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione vale per i danni che avvengono in Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
- tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di Danno Erariale.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:
– all'attivazione delle garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
– in caso di Sinistro di Responsabilità Civile, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
– comunicare subito richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto e mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili.
– in caso di Sinistro di Tutela Legale, presentare denuncia in maniera tempestiva a DAS o a Generali Italia, far pervenire in maniera tempestiva a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'indennizzo e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.
La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.
Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:
- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso per Sinistro da parte di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di premio), come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono sati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.
Per la Tutela legale, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il Sinistro è considerato in garanzia se si verifica **trascorsi 90 giorni** dalla stipula del contratto.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se prevista, **con comunicazione scritta di disdetta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza** della Polizza.

Se la **durata è superiore a 5 anni** ed è stata applicata la relativa riduzione di Premio, il Contraente può **recedere dopo il termine di 5 anni** con **preavviso di almeno 30 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Il Contraente e Generali Italia hanno facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, con comunicazione da inviare entro tale termine.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione INSEGNANTE

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.
Sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO.**

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- **Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività:** per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- **Attività presso la propria abitazione:** per danni agli allievi e accompagnatori dalla conduzione e proprietà dei locali utilizzati.
- **Attività presso terzi:** per danni a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
- **Estensione alle perdite patrimoniali:** per perdite pecuniarie (patrimoniali) causate a terzi in maniera involontaria nell'esercizio dell'attività dichiarata.
- **Aumento dei massimali per viaggi / gite:** in caso di viaggi /gite il Massimale della garanzia RC è aumentato del 50%.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- **Continuità penale:** per gli Eventi assicurativi accaduti durante la validità della precedente Polizza di Tutela legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto.
- **Vertenze di lavoro e Danno erariale:** tutela i diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro può esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE **Estensione alle perdite patrimoniali:** sono escluse le Perdite patrimoniali che derivano da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, sottrazione di cose, furto, rapina o incendio; responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla legge; scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese. SEZIONE TUTELA LEGALE **Vertenze di lavoro e Danno erariale:** non opera in caso di dolo dell'Assicurato e procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale. **Le garanzie di Tutela legale non operano:** se il valore economico della Controversia è inferiore a 500,00 euro; per Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa; Controversie civili di natura contrattuale a eccezione delle vertenze di lavoro; Controversie contro Generali Italia. **Per tutte le garanzie Generali Italia non si fa carico e non rimborsa le seguenti spese**: spese, anche preventivate, non concordate con DAS; spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio (se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, con esclusione di ogni duplicazione di onorari); spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà; spese rimborsate dalla controparte (se anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal rimborso); spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS; spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo (in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali); pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; oneri fiscali, a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – GARANZIE ACCESSORIE

- **Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività:** Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro. Limite di risarcimento 75.000,00 euro per Sinistro e anno.
- **Attività presso terzi:** Franchigia 250,00 euro. Limite di risarcimento 50.000,00 euro.
- **Estensione alle perdite patrimoniali:** Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro. Limite di risarcimento 25.000,00 euro per Sinistro e anno.
- **Aumento dei massimali per viaggi / gite:** il Massimale della garanzia RC è aumentato del 50%.

SEZIONE TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **Spese per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso - anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento:** fino a 5.000,00 euro.
- **Spese per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – per la citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile:** fino a 1.000,00 euro per Sinistro.

SEZIONE TUTELA LEGALE - GARANZIE ACCESSORIE

- **Tutte le garanzie accessorie operano nei limiti del Massimale della garanzia Tutela legale, con i seguenti sottolimiti:**
- **Vertenze di lavoro e Danno erariale:** Limite di indennizzo 10.000,00 euro per Sinistro per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto; Limite di indennizzo 3.000,00 euro per Sinistro per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente persona fisica che ha espresso il bisogno di Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, agli insegnanti che svolgono la professione, come dipendenti o liberi professionisti, in scuole pubbliche o private.

Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 22% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - arbitrato per le Garanzie di Tutela Legale. In caso di disaccordo tra Assicurato e DAS sull'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere inviata all'indirizzo PEC: servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 22,25% (21,25% imposta dovuta sulle assicurazioni di cui l'1% di addizionale antiracket – antiusura) per le **Garanzie di Responsabilità civile** e 21,25% per le **Garanzie di Tutela legale**.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

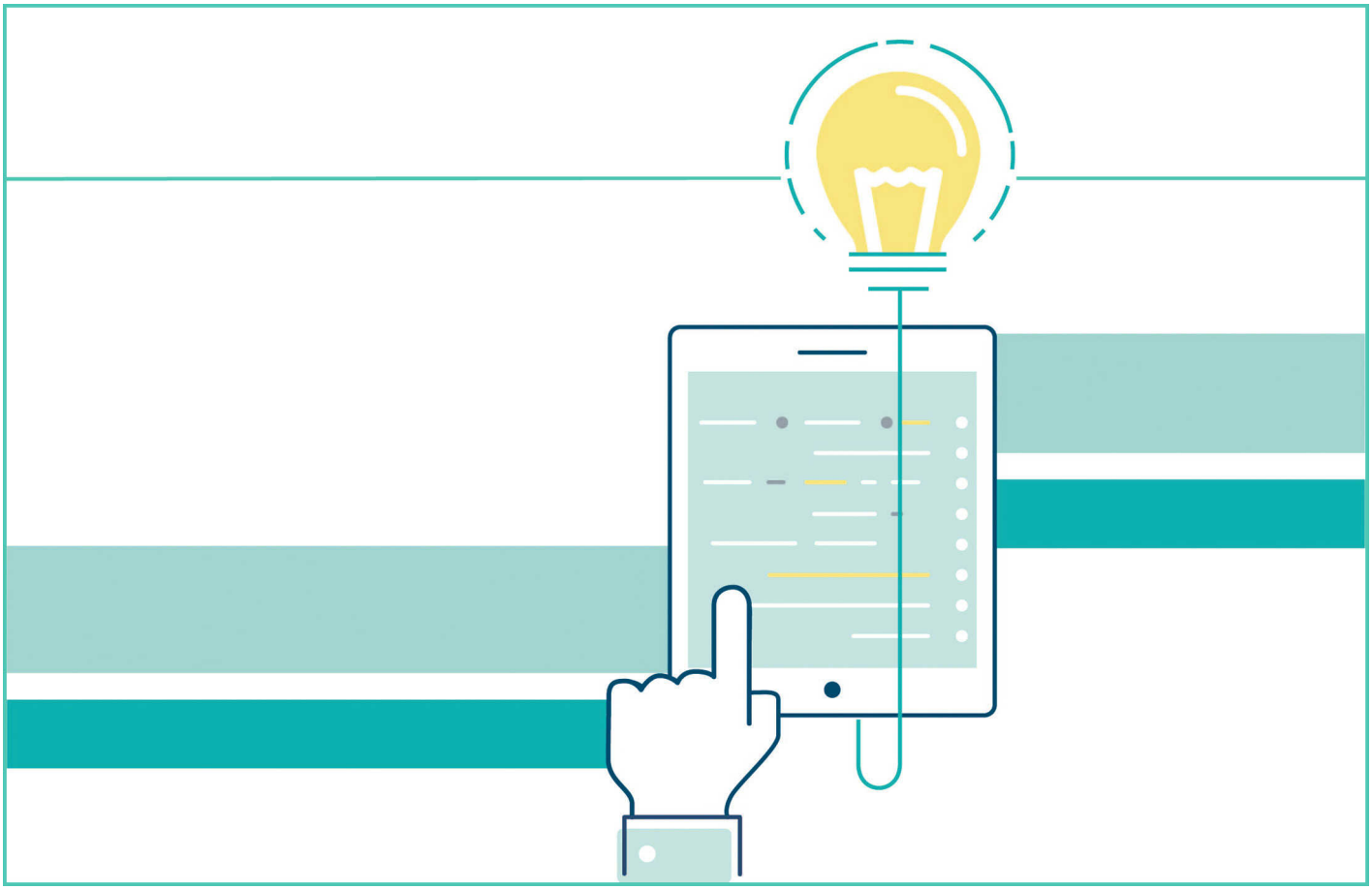

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - PROFESSIONE INSEGNANTE	PAG.

PRESENTAZIONE PRODOTTO 1

DEFINIZIONI COMUNI 3

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 3

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE 4

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 5

Che cosa è assicurato? Garanzia base 5

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione 5

Art. 1.2 Pluralità di assicurati, danneggiati o sinistri - Massimo risarcimento 5

Art. 1.3 Responsabilità solidale 6

Ci sono limiti di copertura? Garanzia base 6

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO 6

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 6

Art. 1.1 Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività 6

Art. 1.2 Attività presso la propria abitazione 6

Art. 1.3 Attività presso terzi 6

Art. 1.4 Estensione alle perdite patrimoniali 7

Art. 1.5 Aumento dei massimali per viaggi/gite 7

Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie 7
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO 7
Che cosa NON è assicurato? 7
Art. 1.6 Esclusioni 8
Art. 1.7 Soggetti non considerati terzi 9
Dove vale la copertura? 9
Art. 1.8 Validità territoriale 9
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE 10
Che cosa è assicurato? Garanzia base 10
Art. 1.1 Tutela legale 10
Ci sono limiti di copertura? Garanzia base 11
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 11
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 11
Art. 1.2 Continuità penale 11
Art. 1.3 Vertenze di lavoro e Danno erariale 11
Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie 12
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 12
Che cosa NON è assicurato? 12
Art. 1.4 Esclusioni 12
Art. 1.5 Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie 13
Art. 1.6 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia 13
Dove vale la copertura? 14
Art. 1.7 Validità territoriale 14
NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE 15
Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa 15
Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione 15
Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio 15
Art. 2.3 Altre assicurazioni 15
Art. 2.4 Comunicazione tra le parti 15
Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente 15
Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 15
Quando e come devo pagare? 16
Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione 16
Art. 2.8 Oneri 16

Quando comincia la copertura e quando finisce? 16
Art. 2.9 Durata dell'assicurazione 17
Come posso disdire la polizza? 17
Art. 2.10 Diritto di ripensamento 17
Art. 2.11 Disdetta e Recesso 17
Art. 2.12 Recesso in caso di sinistro 17
Art. 2.13 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione 18
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 19
Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa 19
Art. 3.1 Denuncia del sinistro 19
Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro 19
Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali 19
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE 21
Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa 21
Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia 21
Art. 3.2 Denuncia del sinistro 21
Art. 3.3 Gestione del sinistro 21
Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato 22
Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro 22
Art. 3.6 Esonero di responsabilità 23
Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro 23

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto offre la copertura assicurativa all'insegnante per quanto è tenuto a pagare come responsabile civile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per Danni materiali causati a terzi in maniera involontaria in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato nello svolgimento della propria attività.

L'Assicurato può svolgere la professione come dipendente o libero professionista, in scuole pubbliche o private.

Se l'Assicurato svolge l'attività di insegnante alle dipendenze dello Stato o di un Ente Pubblico, Generali Italia tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso è tenuto a pagare per rivalsa da parte dello Stato o dell'Ente Pubblico.

È disponibile anche una copertura di Tutela legale.

Le Condizioni di Assicurazione contengono le norme che disciplinano il contratto e sono composte da:
- Definizioni
- Norme che disciplinano la sezione Responsabilità civile professionale (valide se acquistata)
- Norme che disciplinano la sezione Tutela legale (valide se acquistata)
- Norme che disciplinano il contratto di Assicurazione in generale (norme comuni a tutte le garanzie attivate)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Responsabilità civile professionale
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Tutela legale

Funzionamento

Per la copertura della professione svolta, le garanzie Responsabilità civile e Tutela legale possono essere attivate insieme o anche da sole.

Le garanzie accessorie sono attivabili nel rispetto delle regole illustrate nella Tabella delle Garanzie.

Le garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Responsabilità civile professionale		
	Danni da interruzione o sospensione di attività	Attivabile con RC professionale
	Attività presso la propria abitazione	Attivabile con RC professionale
	Attività presso terzi	Attivabile con RC professionale
	Estensione alle perdite patrimoniali	Attivabile con RC professionale
	Aumento dei massimali per viaggi/gite	Attivabile con RC professionale
Tutela legale		
	Continuità penale	Attivabile con Tutela legale
	Vertenze di lavoro e Danno erariale	Attivabile con Tutela legale

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:
- **AVVERTENZE: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;**
- **Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;**
- **Lettera iniziale maiuscola: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;**
- **Box con esempi:**

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro di Responsabilità civile professionale, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

In caso di Sinistro di Tutela legale, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- **ai seguenti numeri:**

Numero Verde **800 572 572**

+39 02 5824 0565 per chiamate dall'estero

- **alla mail: sinistri@das.it.**

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- **verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;**
- **visualizzare la documentazione contrattuale;**
- **pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;**
- **consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;**
- **segnalare un Sinistro.**

DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione	Contratto di assicurazione
Contraente	Soggetto che stipula l'Assicurazione
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata
Scoperto	Importo espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **Sistema informatico**
Danno materiale	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **Sistema informatico**
Incidente cyber	• Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori o omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **Sistema informatico**; • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori o omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di qualsiasi **Sistema informatico**
Limite di risarcimento	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, a titolo di capitale, interessi e spese relativo a una specifica garanzia. Il Limite di risarcimento non è in aggiunta al Massimale di Polizza ma è una parte dello stesso
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransonware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **Sistema informatico**
Massimale	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati per i Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione
Perdita patrimoniale o Danno Patrimoniale	Pregiudizio economico, che non deriva da morte, lesioni a persone o danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione autorizzata da Generali Italia, in seguito a un Sinistro risarcibile
Sinistro	Fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato un danno

Sistema informatico	Computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato	Procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono scegliere per evitare o definire una Controversia
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con arresto o ammenda o entrambi
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti disciplinata dal diritto civile
Danno extracontrattuale	Danno ingiusto che deriva da un fatto illecito; di regola è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso
D.A.S.	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it a cui Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale, in relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164
Delitto	Tipologia di reato punito con multa o reclusione o entrambe
Diritto civile	Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge
Evento	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro
Fatto illecito	Fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico che provoca un danno ingiusto
Massimale	Importo massimo per cui D.A.S. risponde per ogni Sinistro
Parti	Contraente e DAS
Risoluzione amichevole delle Controversie	Attività svolta per tentare una composizione amichevole della Controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure come mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria
Sinistro	Fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Spese di soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di chi perde la causa e a favore della parte vittoriosa. Per questa Polizza le spese che il giudice pone a carico dell'Assicurato ma che sarebbero a carico della controparte
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte)
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, mettono fine a una Controversia

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino al Massimale indicato in Polizza**, di quanto è tenuto a pagare come responsabile civile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni causati a terzi in maniera involontaria per:**

- **morte e lesioni personali;**
- **distruzione o deterioramento di cose;**

in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione all'attività professionale assicurata in Polizza.

Inoltre, se l'Assicurato svolge l'attività di insegnante alle dipendenze dello Stato o di un Ente Pubblico, Generali Italia tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso è tenuto a pagare per rivalsa da parte dello Stato o dell'ente Pubblico.

L'Assicurazione comprende:

- la Responsabilità civile che ricade sull'Assicurato per i danni causati alla Pubblica Amministrazione o a terzi come conseguenza diretta di comportamenti degli alunni che si trovano sotto la responsabilità dell'Assicurato stesso. La garanzia opera anche quando la Pubblica Amministrazione ha risarcito il terzo e agisce in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato;
- la Responsabilità civile dell'Assicurato per danni che derivano dall'eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro[1];
- la Responsabilità civile dell'Assicurato per danni che derivano, nei limiti degli orari stabiliti dalle autorità scolastiche, dallo svolgimento di tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche, compreso il servizio di vigilanza durante la refezione e l'attività di ricreazione all'interno delle scuole, la permanenza degli allievi nelle scuole prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in rappresentanza delle scuole o Istituti, i viaggi, le gite e le visite di istruzione.

L'Assicurazione opera anche per:

- la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere
- le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.[2] per i danni subiti da terzi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione della Franchigia se indicata in Polizza.
Per le garanzie accessorie che prevedono Scoperti o Franchigie, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento al netto dell'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto o la Franchigia della garanzia accessoria colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando al risarcimento la relativa percentuale stabilita (per la garanzia interessata dal Sinistro), salvo il minimo (eventualmente) previsto se superiore.

Come si applicano Franchigia e Scoperto?

Esempio: Scelta sulla garanzia base RC professionale la Franchigia 250,00 euro e attivata la garanzia accessoria Estensione alle perdite patrimoniali che prevede uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro

1. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con risarcimento determinato di 5.000,00 euro, si applica la sola Franchigia della garanzia base: indennizzo 5.000,00-250,00= 4.750,00 euro

2. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia accessoria Estensione alle perdite patrimoniali, con risarcimento determinato di 5.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della garanzia accessoria:

   Franchigia 250,00 euro

   Scoperto 10% di 5.000,00 euro (minmo 1.000,00 euro) =1.000,00 euro (perché il 10% di 5.000,00 è inferiore al minimo)

   Si applica lo Scoperto di 1.000,00 euro, quindi il risarcimento è 5.000,00 -1.000,00 = 4.000,00 euro

Art. 1.2 Pluralità di assicurati, danneggiati o sinistri - Massimo risarcimento

L'Assicurazione è prestata, per uno o più Sinistri che si sono verificati nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del Massimale indicato in Polizza il quale **è unico anche in caso di:**

- **corresponsabilità di più Assicurati fra loro;**
- **presenza di una pluralità di danneggiati o Sinistri**.

In caso di più Sinistri originati da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia è considerata come data di tutte le richieste e notizie. Allo stesso modo, più Sinistri originati da uno stesso comportamento, rappresentano un unico Sinistro **anche in presenza di una pluralità di danneggiati che si sono organizzati o meno in un'azione risarcitoria collettiva.**

Art. 1.3 Responsabilità solidale

Se l'Assicurato risulta responsabile solidalmente con soggetti che esercitano le medesime attività garantite con la presente Polizza, l'Assicurazione opera per quanto dovuto in solido dall'Assicurato a terzi, **solo se la solidarietà è accertata in sede giudiziaria**. In tal caso, Generali Italia ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti corresponsabili per le quote di responsabilità a essi attribuibili.

Il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento è unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Ci sono limiti di copertura? Garanzia base

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia	Limite di risarcimento
Responsabilità civile professionale	Importo indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.1 Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 16, l'Assicurazione copre i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **solo se conseguenti a Sinistro che può essere risarcito in base alla copertura assicurativa**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento indicati in Polizza.
Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento al netto dell'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.2 Attività presso la propria abitazione

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato svolge anche attività di istruzione o insegnamento presso la propria abitazione privata, sono compresi in garanzia i danni agli allievi e accompagnatori che derivano dalla conduzione o proprietà dei suddetti locali utilizzati.

Art. 1.3 Attività presso terzi

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato svolge anche attività di istruzione o insegnamento presso terzi, a parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punti 5 e 9, l'Assicurazione copre i danni:

- a cose altrui che derivano da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Franchigia e Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento al netto dell'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e la Franchigia della presente garanzia.

Art. 1.4 Estensione alle perdite patrimoniali

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, come responsabile civile, ai sensi di legge, per Perdite patrimoniali causate a terzi in maniera involontaria nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza.
La garanzia copre inoltre le somme che l'Assicurato deve rimborsare allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza:

- per Perdite patrimoniali a essi causate **se il danno è accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato** (per responsabilità amministrativa o contabile) **fino al limite annuo previsto in Polizza**;
- per Perdite patrimoniali **a seguito dell'esercizio di rivalsa** da parte dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dell'Ente di appartenenza che hanno risarcito il terzo danneggiato.

Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non opera per le Perdite patrimoniali che derivano da:

1. **smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore e per le perdite che derivano da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;**
2. **responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla Legge;**
3. **scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento indicati in Polizza.
Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento al netto dell'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.5 Aumento dei massimali per viaggi/gite

Per i danni che si sono verificati durante lo svolgimento di attività extra scolastiche praticate in rappresentanza delle scuole o Istituti, durante i viaggi, le gite e le visite di istruzione i Massimali di Polizza sono aumentati del 50%.

Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di risarcimento
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività	10% minimo 1.000,00 euro	75.000,00 euro Sinistro/anno
Attività presso terzi	250,00 euro	50.000,00 euro
Estensione alle perdite patrimoniali	10% minimo 1.000,00 euro	25.000,00 euro Sinistro/anno

Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.6 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende la responsabilità

- **per i danni a:**
  1. **opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
  2. **cose che l'Assicurato detiene o possiede a qualsiasi titolo;**
  3. **cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
  4. **mezzi di trasporto sotto carico o scarico, in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;**

5. **cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
6. **condutture sotterranee e impianti sotterranei;**
7. **cose, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;**
8. **cose di cui l'Assicurato deve rispondere[3];**
9. **cose altrui che derivano da incendio;**

- **per i danni causati da:**
  10. **soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;**
  11. **prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi; opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico; operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;**
  12. **proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; aeromobili; veicoli a motore, macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;**
- **per i danni che derivano da:**
  13. **furto;**
  14. **proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;**
  15. **detenzione o impiego di esplosivi; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), da produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive;**
  16. **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;**
  17. **Danni di qualsiasi natura che derivano, anche se in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che contiene asbesto;**
  18. **da emissione di onde o campi elettromagnetici;**
  19. **tirocinanti nelle attività professionali svolte;**
- **per i danni che conseguono a:**
  20. **atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;**
  21. **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento.**

Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

- **qualsiasi perdita,**
- **pretesa,**
- **multe, ammende e penali,**
- **costo o spesa di qualsiasi natura,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,**
- **danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza piscologica di qualsiasi natura,**

causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;**
- **Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;**

in maniera indipendente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Sono, invece, inclusi in copertura i danni materiali o corporali causati in maniera involontaria a terzi, che derivano dagli eventi oggetto dell'esclusione *Cyber.*

ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.7 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

1. **i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
2. **le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto[4], genitori e figli;**
3. **tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio;**
4. **le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.**

Dove vale la copertura?

Art. 1.8 Validità territoriale

L'Assicurazione opera per i Sinistri che avvengono in Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

---

[1] D. Lgs. n. 81/2008.
[2] Art. 14 Legge 12 Giugno 1984, n. 222.
[3] Artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del codice civile.
[4] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 572 572 (dall'estero +39 02 58240565) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato
Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
La garanzia opera per:

a) difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per Delitti colposi e per Contravvenzioni che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
b) difendersi in un procedimento penale per Delitto Doloso, compresi i procedimenti penali per violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Come opera la copertura
L'Assicurato deve trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia la copia della sentenza definitiva.
La garanzia opera se l'Assicurato è prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da Doloso a colposo.
In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione del reato.
Nelle ipotesi diverse da quelle sopra elencate, l'Assicurato deve restituire tutte le spese anticipate da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura
Generali Italia può anticipare le spese fino a un massimo di 5.000,00 euro in attesa della conclusione del procedimento.

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i casi di:
- **estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- **applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);**

c) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
d) difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura
Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:
- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza**[1]**;**
- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera a primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di Responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali;**

Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera nel limite di 1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.
In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto**.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

a) fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;

b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con obbligo di restituzione a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

Ci sono limiti di copertura? Garanzia base

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Tutela legale	-	Massimale indicato in Polizza
- per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso - anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento	-	Anticipo fino a 5.000,00 euro
- per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato - citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile	-	Fino a 1.000,00 euro per Sinistro

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.2 Continuità penale

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa di cui all'articolo *Tutela legale* - lettere a) e b) opera per gli Eventi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, **se si verificano in contemporanea tutti i seguenti presupposti**:

1. **il nuovo contratto Generali Italia ha continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;**
2. **l'assicuratore precedente ha respinto il Sinistro solo perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;**
3. **l'Evento assicurativo è denunciato a Generali Italia entro la durata della Polizza di Generali Italia;**
4. **l'Assicurato ha denunciato subito il Sinistro al precedente assicuratore;**
5. **il Sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste dalla Polizza del precedente assicuratore e da quella di Generali Italia.**

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni della presente Polizza.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.

Art. 1.3 Vertenze di lavoro e Danno erariale

Che cosa è assicurato

La garanzia è prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro può esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

La garanzia, inoltre, opera per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

1. in presenza di un'Assicurazione di responsabilità patrimoniale che copre l'Evento: a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza[2];
2. in presenza di un'Assicurazione di responsabilità patrimoniale valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera a primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza[2];
3. negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della Responsabilità civile o dell'Ente di appartenenza dell'Assicurato alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di una loro dichiarazione di assenza di responsabilità: la garanzia opera a primo rischio e Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese dovute al legale per la propria attività, in base ai valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati[3]. Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore o dell'ente l'assenza di un riscontro entro 30 giorni dalla richiesta di intervento o di patrocinio legale formulata dall'Assicurato.

Per tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, alle condizioni stabilite da questo contratto.

La garanzia è inoltre valida per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera nel limite del Massimale di 10.000,00 euro per Sinistro o fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale* se inferiore.
La garanzia opera con il limite di 3.000,00 euro, compreso nel Massimale di Polizza, per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia è esclusa per:

d) dolo dell'Assicurato;
e) procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.

Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Vertenze di lavoro e Danno erariale		- **10.000,00 euro** per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto; - **3.000,00 euro** per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.4 Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

a) Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato (se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o in caso di provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato[4], derubricazione del reato da Doloso a colposo);

b) Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
c) Controversie e procedimenti che riguardano lo svolgimento dell'attività medica o sanitaria;
d) fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
e) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
f) materia amministrativa, fiscale e tributaria (sono inclusi i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalla garanzia accessoria *Vertenze di lavoro e Danno erariale*, se indicata in Polizza);
g) Controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
h) Controversie con il proprio datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Vertenze di lavoro e Danno erariale* se indicata in Polizza;
i) Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali;
j) Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
k) Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile;
l) richieste di risarcimento di danni causati per le quali:
- **l'Assicurato non ha un'Assicurazione di Responsabilità civile, o**
- **questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi, o**
- **l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, o**
- **l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura e la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che:**
  - **stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato;**
  - **non prevede la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.**

Art. 1.5 Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie

La garanzia non vale:
a) se il valore economico della Controversia è inferiore a 500,00 euro;
b) per Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
c) Controversie civili di natura contrattuale a eccezione delle vertenze di lavoro;
d) Controversie contro Generali Italia.

In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Art. 1.6 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico e non rimborsa le seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli articoli *Gestione del sinistro* e *Obblighi in caso di sinistro*;
b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati[5]; se i compensi sono conteggiati con tariffa oraria, per il rimborso sono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi che corrispondono alle attività svolte;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, con esclusione di ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[6];
g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;

i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le Spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
j) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
k) oneri fiscali a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Dove vale la copertura?

Art. 1.7 Validità territoriale

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di danno erariale.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

---

[1] Art. 1917 del codice civile.
[2] Art. 1917 del codice civile.
[3] Art. 408 del codice di procedura penale.
[4] Art. 1292 del codice civile.
[5] Decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
[6] Art. 1917 del codice civile.

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

Per l'Assicurato l'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalle norme in vigore per l'attività professionale dichiarata in Polizza.

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:
- perdere del tutto o in parte l'indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione[1].

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifica (**aggravamento del rischio**).
Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[2].

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifica (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[3].

Art. 2.3 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 2.4 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente o l'Assicurato** sono tenuti **devono essere**:
- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta **Generali Italia** in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.
Per le Controversie relative al contratto il foro competente è quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o

restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti,
  - per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito;
  - per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza.

  Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce di nuovo i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o in Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente deve dare immediata comunicazione a Generali Italia;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti[4]. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

ATTENZIONE
Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non opera.

Salvo buon fine: le Garanzie operano anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è accreditato in un momento successivo. In caso di mancato accredito le Garanzie non operano o rimangono sospese.

Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile dopo la registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'App MyCattolica.

Art. 2.8 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è anticipato da Generali Italia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.9 Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.
Il contratto può essere di durata:

- annuale o
- poliennale

come indicato in Polizza e, alla sua scadenza cessa senza necessità di disdetta.

Il Contraente e Generali Italia possono pattuire il tacito rinnovo; in questo caso la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Se la Polizza è stata stipulata con tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione come indicato all'art. *Disdetta e recesso*.

Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.10 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.
Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

Art. 2.11 Disdetta e Recesso

Se la Polizza è stata stipulata con tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione con comunicazione di disdetta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Nel caso di Polizza con durata superiore a 5 anni e applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente può recedere solo dopo il termine di 5 anni, **con comunicazione scritta da inviare almeno 30 giorni prima della relativa scadenza. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato**.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione - Mezzi di pagamento del Premio*.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto ed accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Queste comunicazioni devono essere inviate secondo le modalità descritte nell'articolo ***Comunicazione tra le parti***.

Art. 2.12 Recesso in caso di sinistro

Il Contraente o Generali Italia possono recedere dal contratto a seguito della denuncia di ogni Sinistro.
Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal **Contraente** ha efficacia dalla data di **ricevimento della comunicazione**;
- se è esercitato da **Generali Italia** ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa**.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 2.13 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel Nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica**.

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. **Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.**

---

[1] Artt. 1892, 1893, 1894 del codice civile.
[2] Art. 1898 codice civile.
[3] Art. 1897 del codice civile.
[4] Art. 1901 del codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, **il Contraente o l'Assicurato deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza**[1].

La denuncia **deve contenere**:
- numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:
- **far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile[2];**
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
- **comunicare in maniera tempestiva richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;**
- **mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non subito disponibili, acquisibili appena possibile per agevolare le indagini e le verifiche del danno;**
- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;**
- **trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;**
- **collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
- **trasmettere a Generali Italia la documentazione in suo possesso o, se non disponibile subito, da lui acquisibile appena possibile;**
- **comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.**

Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa; nomina, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura
Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del Massimale sopra indicato, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato
Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto al risarcimento e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento, o
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente, dell'Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato per il Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

---

[1] Art. 1913 del Codice civile
[2] Art. 1915 del Codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:
a) dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il Premio è stato pagato per risarcimento di danni extracontrattuali o procedimento penale o amministrativo;
b) trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto, se il Premio è stato pagato per Controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto in vigore con Generali Italia per i medesimi rischi (che ha avuto una durata minima di 90 giorni), l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione **ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione**.

La copertura opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo[1].

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:
a) la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Art. 3.2 Denuncia del sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata in maniera tempestiva tramite una delle seguenti modalità:
4. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde **800 572 572 e il numero +39 02 5824 0565 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle aore 08:00 alle ore 18:00). Un operatore raccoglie la denuncia indica informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
5. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it;
6. CONSULENZA LEGALE TELEFONICA: al numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 5824 0565 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00).

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, comunque entro il termine utile per la difesa.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Art. 3.3 Gestione del sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata solo a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'aiuto di professionisti da essa individuati[2]. A tale scopo l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia**;
b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle Controversie;
c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) **se l'Assicurato non indica il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**
c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di procedimento penale per Delitto doloso, le prestazioni sono sospese e il rimborso delle spese di difesa sostenute è condizionato ad assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza passata in giudicato o a derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:

a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
c) se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti**.

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza**.

Se l'Assicurato vuole in alternativa agire tramite le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[3].

Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il Sinistro in maniera tempestiva e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare in maniera tempestiva DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene e non rimborsa spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella.
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della Controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo se DAS verifica un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 3.6 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili:

- **dell'operato di legali e periti.**
- **di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

---

[1] Artt. 374-376 del codice di procedura penale.
[2] Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05.
[3] D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com